

**Fisco Report 06/17**  
**LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE LITI TRIBUTARIE**  
**A cura di Antonio Sanges**  
**Settembre 2017**

**Premessa**

L'articolo 11 del Decreto Legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito in Legge 21 giugno 2017, n. 96, consente di definire, a seguito di domanda del contribuente, le "controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l'Agenzia delle entrate pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione e anche a seguito di rinvio".

Il comma 1 dell'art. 11 richiede che l'Agenzia delle entrate sia parte della lite che si intende definire, mentre il successivo comma 1-bis, introdotto dalla legge di conversione, prevede che possano avvalersi della medesima definizione agevolata anche gli enti territoriali. Pertanto, non rientrano nell'ambito di applicazione della disciplina in esame le controversie instaurate contro altri enti impositori, come ad esempio l'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

L'individuazione delle liti definibili deve essere raccordata con i contenuti e le disposizioni recate dall'art. 2<sup>1</sup> del D. Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, concernente l'oggetto della giurisdizione tributaria.

In base a quanto osservato, ne deriva che possono essere "definite", purché aventi ad oggetto questioni devolute alla giurisdizione tributaria, le liti pendenti presso:

- le Commissioni tributarie provinciali, regionali, di primo e di secondo grado di Trento e Bolzano, anche a seguito di rinvio;
- la Corte di Cassazione.

---

<sup>1</sup> L'art. 2, comma 1, D. Lgs. 546/1992 stabilisce che: "Appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati, compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per il Servizio sanitario nazionale, le sovrimposte e le addizionali, le relative sanzioni, nonché gli interessi e ogni altro accessorio. Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del Presidente della Repubblica.

## **1. LITE FISCALE PENDENTE**

Per l'applicazione della definizione, l'art. 11 richiede che la lite fiscale sia pendente, anche a seguito di rinvio, alla data di entrata in vigore del D.L. n. 50 del 2017, vale a dire al 24 aprile 2017 e che, alla medesima data, il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado "*sia stato notificato alla controparte*". É, inoltre, necessario che, "*alla data di presentazione della domanda..., il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva*".

Sulla base della previsione normativa *de qua* risultano essere **liti fiscali pendenti**:

- le controversie per le quali alla data del 24 aprile 2017 sia stato proposto l'atto introduttivo del giudizio di primo grado, non definite alla data di presentazione della domanda di definizione; in particolare, per i giudizi innanzi alle Commissioni tributarie, occorre fare riferimento alla data in cui il ricorso introduttivo, anche se ricadente nella disciplina del reclamo e della mediazione di cui all'art. 17-bis del D. Lgs. n. 546/1992, è stato notificato all'Ufficio, non essendo necessario che, entro il 24 aprile 2017, vi sia stata anche la costituzione in giudizio;
- le liti interessate da una pronuncia in primo o in secondo grado i cui termini di impugnazione non siano ancora scaduti alla data del 24 aprile 2017;
- le liti pendenti innanzi al giudice del rinvio o, infine, quelle per le quali siano ancora in corso, al 24 aprile 2017, i termini per la riassunzione;
- le liti interessate da sentenze per le quali pendono i termini per la proposizione della "revocatoria ordinaria", ad esclusione delle liti per le quali è stata depositata sentenza della Corte di cassazione senza rinvio, che si considerano, comunque, definitive.

Sebbene non previsto espressamente dall'art. 11, si ritiene che siano ammesse alla definizione anche le liti instaurate mediante ricorsi affetti da vizi di inammissibilità, in quanto proposti oltre i termini prescritti dalla legge, ovvero privi dei requisiti di forma e di contenuto previsti dall'art. 18 del D. Lgs. n. 546/1992, purché entro il 24 aprile 2017 sia stato notificato il ricorso in primo grado e per le quali, alla data di presentazione della domanda di definizione, non sia intervenuta una pronuncia della Cassazione che ne abbia statuito l'inammissibilità.

Al contrario, **non possono ritenersi definibili** le cosiddette "liti potenziali", riconducibili a quelle situazioni in cui il ricorso di primo grado non sia stato notificato alla data del 24 aprile 2017, pur essendo pendenti, alla medesima data, i termini di impugnazione di un atto notificato al contribuente.

Deve, inoltre, **escludersi in ogni caso** la possibilità di definizione delle liti nelle quali siano state pronunciate sentenze impugnabili tramite la "revocazione straordinaria", atteso che detto rimedio non è richiamato dall'art. 324 c.p.c. tra i mezzi di impugnazione suscettibili di precludere il passaggio in giudicato delle sentenze. Va, inoltre, precisato che non può configurarsi pendenza della lite neanche l'ipotesi in cui alla data del 24 aprile 2017 sia stata proposta la revocazione straordinaria, in quanto soltanto la pronuncia che accoglie la domanda di revocazione può far venire meno la sentenza impugnata.

**N.B. Circolare INPS n. 140 del 2 agosto 2016** - L'ente rileva che in caso di definizione agevolata delle controversie tributarie è dovuto, comunque, il 100% dei contributi INPS riportati nei relativi avvisi di accertamento fiscale.

## **2. CLASSIFICAZIONE E TIPOLOGIA DELLE LITI DEFINIBILI**

A differenza di quanto previsto dalla normativa di cui all'art. 16, comma 3, lett. a) Legge 289/02, l'art. 11 Legge 96/17 non contiene specifiche indicazioni circa la tipologia delle controversie tributarie definibili, pertanto, **possono essere definite**, non soltanto le liti instaurate avverso avvisi di accertamento e atti di irrogazione delle sanzioni, ma anche quelle inerenti agli avvisi di liquidazione, alle iscrizioni a ruolo ed alle cartelle di pagamento (ciò, anche quando si tratti di ruoli emessi a seguito delle attività di liquidazione della dichiarazione ai sensi degli artt. 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nonché dell'art. 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633).

**N.B.** In proposito si osserva che il comma 1 dell'art. 11 afferma che le controversie tributarie in cui è parte l'Agenzia delle entrate possono definirsi "*col pagamento di tutti gli importi di cui all'atto impugnato che hanno formato oggetto di contestazione in primo grado e degli interessi per ritardata iscrizione a ruolo*", mentre il successivo comma 2 stabilisce che "*in caso di controversia relativa esclusivamente agli interessi di mora o alle sanzioni non collegate ai tributi, per la definizione è dovuto il quaranta per cento degli importi in contestazione. In caso di*

*controversia relativa esclusivamente alle sanzioni collegate ai tributi cui si riferiscono, per la definizione non è dovuto alcun importo qualora il rapporto relativo ai tributi sia stato definito anche con modalità diverse dalla presente definizione".*

**Non sono, invece, definibili**, per la mancanza di importi da versare da parte del contribuente, le controversie in materia di dinieghi espressi o taciti di rimborso o di spettanza di agevolazioni e, comunque, quelle di valore indeterminabile, come, ad esempio, le controversie che attengono al classamento degli immobili.

**N.B.** Le richiamate disposizioni *escludono*, quindi, che possano essere definite le controversie inerenti a istanze di restituzione di somme o, in ogni caso, quelle nelle quali non è possibile determinare il *quantum* dovuto dal contribuente.

Per espressa previsione del comma 4 dell'art. 11 sono, inoltre, ***escluse dalla definizione le controversie concernenti, anche solo in parte:***

- a) *le risorse tradizionali previste dall'art. 2, paragrafo 1, lettera a) delle decisioni 2007/436/CE, Euratom del Consiglio del 7 giugno 2007 e 2014/335/CE, Euratom del Consiglio del 26 maggio 2014 e l'imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione;*
- b) *le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell'art. 16 del regolamento UE 2015/1589 del Consiglio del 13 luglio 2015.*

**N.B.** In base alle richiamate disposizioni, la definizione non è ammessa neanche sulla eventuale parte della controversia che non inerisca alle risorse tradizionali dell'Unione europea, all'IVA riscossa all'importazione e agli aiuti di Stato dichiarati in contrasto con il diritto comunitario.

Resta inteso che sono definibili le controversie in materia di IVA, diversa da quella riscossa all'importazione.

### **3. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLA CONTROVERSIA TRIBUTARIA CON SCADENZA 01/10/2017**

Il comma 1 dell'art. 11 subordina la definizione agevolata alla presentazione di un'apposita domanda da rivolgere all'Ufficio dell'Agenzia delle entrate parte in giudizio e da redigere compilando il modello conforme a quello approvato con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate - prot. n. 140316 del 21 luglio 2017, emesso in attuazione delle disposizioni di cui al comma 12 dell'art. 11.

Ai fini della definizione, la lite deve essere ancora pendente alla data di presentazione della domanda, ossia, come recita il comma 3 dell'art. 11, le liti sono definibili, qualora, *"alla data di presentazione della domanda di cui al comma 1 il processo non si sia concluso con una pronuncia definitiva"*.

L'onere di presentare la domanda di definizione grava sul *"soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio"* o su *"chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione"*. Ne consegue che, nel caso in cui si intenda definire la lite, la domanda va presentata a cura del soggetto che ha proposto ricorso nel primo grado di giudizio oppure di chi è subentrato a tale soggetto, ad esempio a titolo di successione universale o particolare, ex artt. 110 e 111 c.p.c..

In particolare, si deve considerare **non definibile**, in quanto sostanzialmente non più "pendente", la lite per la quale alla predetta data sia perfezionato un accordo di mediazione o di conciliazione giudiziale e quella per la quale sia intervenuta, dopo il 24 aprile 2017, una sentenza di cassazione senza rinvio; al riguardo, si sottolinea che il contribuente interessato alla definizione ha la facoltà di chiedere, all'Organo giurisdizionale presso il quale pende la lite, la sospensione del giudizio, ai sensi del comma 8 dell'art. 11.

**N.B.** Qualora, con il medesimo ricorso introduttivo del giudizio, siano stati impugnati più atti, il ricorrente è tenuto a presentare una distinta domanda per ciascun atto; ciascuna controversia autonoma deve essere integralmente definita, nel senso che non sono ammesse definizioni parziali dei singoli atti impugnati.

È, inoltre, irrilevante l'eventuale riunione di più giudizi, posto che, di regola, in questo caso va presentata una distinta domanda per ciascun atto.

Tenuto conto che il 30 settembre 2017 cade di sabato, risultano applicabili le disposizioni recate dall'art. 7, comma 1, lettera h) del D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni, dalla L. 12 luglio 2011, n. 106, secondo cui *"i versamenti e gli adempimenti, anche se solo telematici, previsti da norme riguardanti l'Amministrazione economico-finanziaria che scadono il sabato o in un giorno festivo sono sempre rinviati al primo giorno lavorativo successivo"*.

**N.B.** Pertanto, il termine per il pagamento e per la successiva presentazione della domanda di definizione scade il 2 ottobre 2017.

#### **4. DETERMINAZIONE DELL' "IMPORTO LORDO DOVUTO"**

Ai sensi del comma 1 dell'art. 11, la definizione agevolata avviene *"col pagamento di tutti gli importi di cui all'atto impugnato che hanno formato oggetto di contestazione in primo grado e*

e gli interessi da ritardata iscrizione a ruolo di cui all'art. 20", del D.P.R. n. 602/1973, "calcolati fino al sessantesimo giorno successivo alla notifica dell'atto, escluse le sanzioni collegate al tributo e gli interessi di mora di cui all'art. 30, comma 1", del medesimo decreto.

Ai sensi delle citate disposizioni, la somma dovuta per la definizione, cosiddetto "importo lordo dovuto" è costituita:

- da tutti gli importi spettanti all'Agenzia delle entrate, richiesti con l'atto impugnato, nella misura in cui sono stati contestati con l'atto introduttivo del giudizio di primo grado, con esclusione delle sanzioni pecuniarie amministrativo-tributarie, collegate al tributo. In particolare, per quanto concerne gli interessi, occorre tener conto di quelli di cui all'atto impugnato calcolati fino alla data di notifica dell'atto stesso;
- dagli interessi per ritardata iscrizione a ruolo, di cui all'art. 20 del D.P.R. n. 602/1973, calcolati sull'importo dei tributi recati dall'atto impugnato per il periodo che va dalla data di notifica dell'atto medesimo fino al sessantesimo giorno successivo.

Per le liti vertenti unicamente sugli interessi di mora o sulle sanzioni non collegate al tributo, l'importo lordo dovuto è costituito dal 40% di quello in contestazione.

Per le liti che attengono esclusivamente alle sanzioni collegate ai tributi cui si riferiscono, occorre verificare se l'importo relativo agli stessi tributi sia stato definito con altra tipologia di "definizione" (ad esempio, definizione dei carichi affidati all'agente della riscossione, ex art. 6 del D.L. n. 193/2016) o sia stato, comunque, pagato; in tali casi, la lite si definisce senza versare alcun importo, vale a dire con la sola presentazione della domanda di definizione entro il 2 ottobre 2017.

#### **4.1 DETERMINAZIONE DELL' "IMPORTO DOVUTO"**

Dall'importo lordo dovuto per la definizione vanno scomputati, ai sensi del comma 7 dell'art. 11, "quelli già versati per effetto delle disposizioni vigenti in materia di riscossione in pendenza di giudizio, nonché quelli dovuti per la definizione agevolata di cui all'art. 6 del D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla L. 1° dicembre 2016, n. 225".

L'importo da versare per la definizione, cosiddetto **importo netto dovuto**, si calcola al netto di:

a) somme pagate prima della presentazione della domanda di definizione a titolo di riscossione provvisoria in pendenza del termine di impugnazione dell'atto ovvero del giudizio (possono essere scomputati tutti gli importi pagati a titolo provvisorio per tributi, sanzioni amministrative, interessi

ed indennità di mora di spettanza dell'Agenzia delle entrate, sempre che siano ancora in contestazione nella lite che si intende definire).

**N.B.** Vanno *scomputati* tutti gli importi in contestazione già pagati in esecuzione dell'atto impugnato, esclusi solo quelli di spettanza dell'agente della riscossione (aggi, spese per le procedure esecutive, spese di notifica, ecc.). Si evidenzia, inoltre, che tra le somme scomputabili rientrano anche interessi per dilazione pagamento imposte iscritte a ruolo;

b) somme dovute per l'adesione alla definizione agevolata dei carichi prevista dall'art. 6 del D.L. n. 193/2016, convertito in Legge 225/2016.

**N.B.** Se le somme già versate in pendenza di giudizio o dovute per la definizione dei carichi di cui all'art. 6 del D.L. n. 193/2016, convertito in Legge 225/2016, risultano maggiori o uguali all'*importo lordo dovuto* per la definizione della lite, per il perfezionamento della medesima non occorrerà effettuare alcun versamento, fermo restando l'obbligo di presentare la domanda di definizione entro il termine del 2 ottobre 2017.

Si evidenzia, in ogni caso che, qualora le somme già versate in pendenza di giudizio siano di ammontare superiore rispetto all'*importo lordo dovuto* per la chiusura della lite, non spetta il rimborso della differenza. In tal senso dispone il comma 7 dell'art. 11, secondo cui "*la definizione non dà, comunque, luogo alla restituzione delle somme già versate, ancorché eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione*".

#### **4.2 IMPORTO LORDO DOVUTO DERIVANTE DA "RETTIFICA PERDITE"**

Per quanto concerne la determinazione dell'importo dovuto per la definizione delle liti originate dall'impugnazione di un atto di accertamento con il quale si è provveduto alla rettifica delle perdite, si confermano le indicazioni già fornite con le circolari n. 17/E del 21 marzo 2003 e n. 48/E del 2011.

- **Ipotesi di definizione lite non affrancata da perdita di rettifica:** il valore della lite è dato dalla maggiore imposta accertata e la definizione non comporta l'utilizzabilità delle perdite oggetto di rettifica.
- **Ipotesi di definizione lite e affrancamento della perdita oggetto di rettifica:** il valore della lite si ottiene sommando alle maggiori imposte accertate anche l'imposta "virtuale" commisurata all'ammontare delle perdite in contestazione e, in tal caso, la definizione della lite comporta l'utilizzabilità delle perdite oggetto di rettifica. Se, in particolare, la rettifica

delle perdite non ha comportato accertamento di imposte, il valore della lira rilevante ai fini della definizione è determinato sulla base della sola imposta "virtuale", che si ottiene applicando le aliquote vigenti per il periodo di imposta oggetto di accertamento all'importo risultante dalla differenza tra la perdita dichiarata e quella accertata.

## **5. PERFEZIONAMENTO DELLA DEFINIZIONE, TERMINI E MODALITÀ DI PAGAMENTO DELL'IMPORTO NETTO DOVUTO**

Per espressa disposizione del comma 5 dell'art. 11, la definizione si perfeziona con il pagamento, entro il termine perentorio del 2 ottobre 2017, dell'intera somma da versare, ossia dell'intero *importo netto dovuto*, oppure della prima rata e con la presentazione della domanda entro lo stesso termine. Qualora non vi siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda, entro il medesimo termine perentorio.

**N.B.** Il pagamento rateale è ammesso soltanto nel caso in cui l'*importo netto dovuto* sia superiore ad € 2.000,00 per ciascuna controversia autonoma; conseguentemente le somme inferiori o pari a tale cifra vanno sempre versate in un'unica soluzione, entro il citato termine perentorio del 2 ottobre 2017.

Le somme superiori ad € 2.000,00 possono essere versate in un massimo di tre rate, di cui, le prime due, aventi scadenza nel 2017 e la terza nel 2018.

Più precisamente:

1. la prima rata, di importo pari al 40% del totale, va pagata entro il termine del 2 ottobre 2017;
2. la seconda rata, di importo pari all'ulteriore 40%, va versata entro il termine del 30 novembre 2017;
3. la terza ed ultima rata, pari al residuo 20%, va versata entro il termine del 30 giugno 2018 che, cadendo di sabato, risulta prorogato al 2 luglio 2018.

**N.B.:**

- ✓ Per ciascuna controversia autonoma, come individuata *sub* paragrafo 3.1, va effettuato un separato versamento. Di conseguenza, se con il medesimo ricorso introduttivo del giudizio sono stati impugnati più atti, ovvero se più giudizi sono stati riuniti dall'Organo giurisdizionale, il contribuente è tenuto ad effettuare separati versamenti per ciascun atto impugnato.



- ✓ È, dunque, ammessa la compensazione dei crediti, fatti salvi i casi in cui la stessa sia limitata o esclusa sulla base di determinate disposizioni normative, quali, ad esempio, quelle previste dall'art. 3 del medesimo D.L. n. 50 del 2017.
- ✓ I versamenti sono eseguiti mediante il modello F24, qualunque sia il tipo di tributo cui la lite si riferisce, con l'indicazione dei codici tributo istituiti con apposita risoluzione.

### **5.1 EFFETTI DEL PERFEZIONAMENTO DELL'IMPORTO NETTO DOVUTO**

L'ultimo periodo del comma 7 dell'art. 11 dispone che *"gli effetti della definizione perfezionata prevalgono su quelli delle eventuali pronunce giurisdizionali non passate in giudicato prima dell'entrata in vigore del presente articolo"*.

Con il perfezionamento del pagamento dell'importo netto dovuto, la definizione agevolata retroagisce e prevale sull'efficacia di eventuali sentenze depositate prima del 24 aprile 2017 e non passate in giudicato alla data di presentazione della domanda di definizione agevolata della controversia.

**N.B.** A seguito del perfezionamento della definizione della lite, tali sentenze, in deroga quanto disposto dall'art. 68 del D.Lgs. n. 546/1992, cessano di costituire titolo per eventuali rimborsi o sgravi.

Le medesime considerazioni valgono anche per le sentenze eventualmente depositate dopo il 24 aprile 2017.

Nel caso di controversia innanzi alla Suprema Corte, per la quale il contribuente non abbia chiesto la sospensione del processo, si ritiene, invece, che la domanda di definizione presentata dopo l'eventuale deposito della sentenza di Cassazione senza rinvio non possa produrre alcun effetto sull'efficacia della pronuncia ormai definitiva.

**N.B.** In presenza di più coobbligati, la definizione effettuata da parte di uno di essi esplica efficacia anche a favore degli altri. In tal senso dispone il comma 11 dell'art. 11, secondo cui *"La definizione perfezionata dal coobbligato giova in favore degli altri, inclusi quelli per i quali la controversia non sia più pendente, fatte salve le disposizioni del secondo periodo del comma 7"*, sopra riportate.

## **6. SOSPENSIONE DEI GIUDIZI**

Il comma 8 dell'art. 11 prevede che *"Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta...In tal caso, il processo è sospeso fino al 10 ottobre 2017"* e che *"il processo resta sospeso fino al 31 dicembre 2018"*, qualora *"il contribuente avrà depositato copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata"*. Nel quarto periodo del comma 10 è stabilito, peraltro, che *"Il processo si estingue in mancanza di istanza di trattazione presentata entro il 31 dicembre 2018 dalla parte che ha interesse"*.

**N.B.** I giudizi definibili ai sensi dell'art. 11 sono, dunque, sospesi su richiesta del contribuente al giudice della Commissione tributaria adita presso cui la causa è pendente.

## **7. SOSPENSIONE DEI TERMINI DI IMPUGNAZIONE**

Ai sensi del comma 9 dell'art. 11, relativamente alle liti che possono essere definite, sono sospesi *ope legis*, per un periodo di sei mesi, *"I termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione che scadono dalla data di entrata in vigore del presente articolo fino al 30 settembre 2017"*.

**N.B.** Pertanto, se la lite rientra tra quelle definibili è automaticamente<sup>2</sup> nota sospeso per sei mesi il termine - breve o lungo - per impugnare, in via principale o incidentale, le pronunce e quello per riassumere la causa a seguito di rinvio, purché spiranti nel periodo compreso tra il 24 aprile 2017 ed il 30 settembre 2017. In via prudenziale, è opportuno non ritenere operante la sospensione per il termine di impugnazione in scadenza il 30 settembre 2017 (che, come detto, cade di sabato) e prorogato, ai sensi dell'art. 155 del c.p.c., al 2 ottobre 2017.

## **8. DINIEGO DELLA DEFINIZIONE**

Agli Uffici dell'Agenzia delle entrate spetta il compito di verificare la regolarità della domanda e la ricorrenza dei presupposti richiesti dall'art. 11 per la validità della definizione.

Il comma 10 dell'art. 11 stabilisce che l'eventuale diniego di definizione deve essere notificato al contribuente entro il 31 luglio 2018.

Tale data rappresenta, quindi, il termine ultimo entro cui gli Uffici devono completare le verifiche in ordine alla validità della definizione.

---

<sup>2</sup> La sospensione è rilevabile d'ufficio dal giudice ed opera senza necessità che le parti ne facciano richiesta.

Le verifiche da svolgere riguardano la sussistenza dei presupposti, formali e sostanziali, per la validità ed il perfezionamento della definizione, avuto riguardo, tra l'altro:

- alla definibilità della lite (appartenenza della controversia alla giurisdizione tributaria; qualità di parte dell'Agenzia delle entrate; etc. etc.);
- alla tempestività della domanda di definizione, anche nel caso in cui non vi siano importi da versare;
- al corretto ammontare degli importi versati;
- alla tempestività dei versamenti.

**N.B.** Nel caso in cui, in esito alle verifiche, l'Ufficio si determini a denegare la definizione, è necessario che tale determinazione sia formalizzata in un provvedimento, compiutamente motivato, il quale deve essere notificato al contribuente entro il termine perentorio del 31 luglio 2018.

Il provvedimento di diniego è impugnabile entro 60 giorni dalla notifica, con ricorso innanzi allo stesso giudice presso il quale la lite è pendente.

## **9. ESTINZIONE DEL GIUDIZIO**

Il contribuente che abbia aderito alla definizione agevolata delle liti ha l'onere di richiedere la sospensione del giudizio fino al 31 dicembre 2018.

Per i giudizi sospesi fino al 31 dicembre 2018, il comma 10 dell'art. 11 introduce l'ipotesi di estinzione automatica, disponendo che "*Il processo si estingue in mancanza di istanza di trattazione presentata entro il 31 dicembre 2018 dalla parte che ne ha interesse*".

**N.B.** I giudizi che hanno formato oggetto di definizione e per i quali il contribuente abbia assolto l'onere di richiedere al giudice la sospensione fino al 31 dicembre 2018, si estinguono automaticamente allo scadere della sospensione, salvo che la parte che ne abbia interesse - contribuente o Agenzia delle entrate - presenti, entro lo stesso termine, l'istanza di trattazione.